

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo

Repertorio n. 225

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTO DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA  
SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI  
PERTINENZA DELL'EDIFICIO ALER DENOMINATO "TORRE  
NORD-EST" SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 43 identificato con  
ID 3354132 nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE E  
SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA" - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO  
COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E  
RESILIENZA (art. 1 co. 2 lett. c punto 13 del D.L. n. 59/2021  
e s.m.i.) - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO  
COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E  
RESILIENZA. Intervento finanziato dall'Unione Europea -  
NextGenerationEU.

CUP B79J21034260006 – CIG B41DDBAE4B

L'anno duemilaventicinque il giorno 26 (ventisei) del mese di  
febbraio presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA  
RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me

dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i signori:

a) Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;

b) Pierluigi Belfanti nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) e residente a OMISSIS (OMISSIS) in Via OMISSIS n. OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Rappresentante Legale della EDILIMPIANTI S.R.L. con sede in Via Caravaggio n. 3 - 20144 Milano (MI) C.F. e P.I. 05858990152 di seguito denominato "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### PREMESSO

- che in seguito a procedura negoziata, le cui risultanze sono

state approvate con Determinazione DG n. 28 in data 10 gennaio 2025, l'appalto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto è stato aggiudicato alla EDILIMPIANTI S.R.L. con sede in Via Caravaggio n. 3 - 20144 Milano (MI) C.F. e P.I. 05858990152, per l'offerta sconto del 4,59% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 2.252.165,89 e pertanto per un importo di € 2.148.791,48 per l'esecuzione dei lavori, oltre ad € 176.581,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, l'insussistenza delle cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti previsti dai Capi II e III del titolo IV della parte V del libro II del Codice dei Contratti;
- che è pervenuta alla Stazione Appaltante la Comunicazione Antimafia liberatoria provvisoria e che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- che nell'ipotesi di esito positivo delle Comunicazioni Antimafia il contratto sarà risolto di diritto, immediatamente senza ulteriore avviso;
- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- che con verbale sottoscritto in data 04.02.2025, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche ravvisate volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNC, è stato disposto

l'avvio dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 conformemente a quanto disposto dall'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

**1) Conferimento di appalto:** la Stazione Appaltante affida L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO ALER DENOMINATO "TORRE NORD-EST" SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 43 identificato con ID 3354132 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 - CUP B79J21034260006 - CIG B41DDBAE4B, alla EDILIMPIANTI S.R.L. con sede in Via Caravaggio n. 3 - 20144 Milano (MI) C.F. e P.I. 05858990152, per la quale il legale rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati e precisamente:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I per la parte di

esecuzione dei lavori, così come integrato dal D.Lgs. n.

36/2023 e dalla lettera di invito agli artt. 35 e 59;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto - parte II;

c) la documentazione tecnica allegata alla lettera di invito;

d) il progetto esecutivo, corredato dal relativo elenco;

e) i seguenti elenchi prezzi ufficiali:

- Prezziario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche - Aggiornamento Straordinario 2022, approvato con DGR XI/6764 del 25/07/2022;

- Listino DEI - Prezzi Informativi dell'edilizia - Nuove costruzioni 1° Semestre 2022;

- Listino DEI - Prezzi Informativi degli impianti elettrici e speciali 1° Semestre 2022;

- Listino DEI - Prezzi Impianti Tecnologici 1° Semestre 2022;

- Elenco Misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici - addendum al Prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia approvato con Deliberazione n° XI/3277 del 23/06/2020;

f) l'elenco e le analisi dei nuovi prezzi;

g) il cronoprogramma presentato per la partecipazione alla manifestazione di interesse;

h) il programma esecutivo dettagliato dei lavori per la partecipazione alla procedura negoziata;

i) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto ai

sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008, così come integrato da CSE a seguito del rinvenimento di fibre artificiali vetrose;

j) il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.Lgs. 81/2008;

k) le Polizze di garanzia;

l) l'Offerta Economica;

m) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi;

n) la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

o) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/Istituzione/Amministrazione-Trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali>;

p) il codice etico di ALER BG-LC-SO scaricabile gratuitamente al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>.

Sono inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- le previsioni tutte della lettera di invito;
- tutte le dichiarazioni rese per la partecipazione alla

procedura negoziata di affidamento dei lavori.

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nella lettera di invito, nel contratto, nel capitolato, nel progetto e nella documentazione tecnica posti a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto a base d'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Tutti i suddetti documenti, visionati ed integralmente accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID 193287200 e archiviati nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

**2) Contratto:** il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

**3) Responsabilità dell'appaltatore e obblighi specifici:**

nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:

*a. Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH):*

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

*b. Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità:*

1. L'Appaltatore occupa all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) ed è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla



situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

2. L'Appaltatore occupa all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) ed è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

3. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi di quanto indicato nella lettera di invito, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

*c. Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile:*

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che potranno essere adottati dalla Stazione Appaltante. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate

misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

*d. Obblighi specifici del PNC relativi alla comprova del conseguimento di obiettivi:*

1. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

2. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'adeguata organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e

regolarità, al Contratto allo stesso affidato, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità richiesti.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti.

**4) Cauzione:** la cauzione definitiva dell'importo di € 232.537,34 è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 753674021 in data 28.01.2025 e relativa Appendice di Dichiarazione n. 615429863 in data 05.02.2025 rilasciate da ALLIANZ S.P.A. alle condizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**5) Obblighi assicurativi:** ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto - parte I, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione polizza numero PC7PYZBF in data 23.01.2025 rilasciata da ZURICH INSURANCE EUROPE AG per le opere oggetto del contratto.

**6) Importo del contratto:** il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

L'importo contrattuale è pari a € 2.325.373,42 di cui:

- € 2.148.791,48 per l'esecuzione dei lavori

- € 176.581,94 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso

il tutto maggiorato dell'IVA di legge.

Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

**7) Revisione prezzi:** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o

una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici del costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, che sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

**8) Condotta dei lavori:** l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

**9) Anticipazione:** verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 42 del capitolato speciale d'appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, oltre IVA, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**10) Pagamenti:** i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione,

né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

1. ISTITUTO BANCARIO: OMISSIS

IBAN: OMISSIS

2. ISTITUTO BANCARIO: OMISSIS

IBAN: OMISSIS

Pierluigi Belfanti nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) e residente a OMISSIS (OMISSIS) in Via OMISSIS n. OMISSIS, C.F. OMISSIS.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice MNYUOO - UOG di SONDRIO, destinataria della fattura. La fattura o la documentazione fiscale per il pagamento, intestata all'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio, dovrà obbligatoriamente riportare l'oggetto del contratto, il CIG della procedura, il CUP del progetto, l'ID 3354132 nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (art. 1 co. 2 lett. c punto 13 del D.L. n. 59/2021 e s.m.i.) - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO



COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA e il periodo di riferimento delle attività fatturate.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, nonché tutte le informazioni di cui sopra.

**11) Tempi di esecuzione dei lavori:** il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e nell'integrazione al PSC e per consegnare l'opera a regola d'arte in perfetta condizione d'uso è fissato in **n. 330 (trecentotrenta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna degli stessi, sottoscritto in data 04.02.2025. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore.

**12) Collaudo:** le operazioni di collaudo e il relativo certificato sono disciplinati dalle modalità indicate dal capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

### **13) Penali per inadempimento e/o ritardo**

**nell'esecuzione dei lavori e danni:** fatte salve le condizioni

per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, in

caso di ritardo nell'esecuzione o nell'ultimazione dei lavori,

verranno applicate le penali previste dal capitolato speciale

d'appalto – parte I, così come aggiornato dalla lettera di invito.

L'importo delle penali sarà pienamente cumulabile con tutti i

danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la

Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento

dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a

causa dei ritardi. L'intervento è finanziato con fondi

riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I ritardi dei termini di avvio ed ultimazione dei lavori,

confermati nella formulazione del Programma Esecutivo, può

determinare la revoca dei finanziamenti, con i danni economici

che ne derivano. Pertanto, qualora l'Appaltatore sia

responsabile dei ritardi che hanno determinato il decadimento

del finanziamento, detti danni economici verranno ripetuti

all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.

La penale dell'1‰ prevista nel capitolato speciale d'appalto –

parte I si applica, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento

dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche

disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,

con le risorse PNC, nonché agli ulteriori obblighi di cui al

precedente articolo 3, rispettivamente, sotto paragrafi 3.a) 3.b) 3.c) e 3.d) del presente Contratto.

**14) Premio di accelerazione:** ai sensi dell'art. 50 co. 4 del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della SA del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali riportato nel capitolato speciale d'appalto - parte I, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

**15) Varianti:** non possono essere introdotte varianti e/o modifiche alle opere come risultanti dal progetto esecutivo approvato, se non espressamente disposte dal Direttore Lavori e preventivamente approvate dagli organi competenti della stazione appaltante. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con le specifiche e le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto - parte I. Le varianti comprenderanno, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC, con il conseguente adempimento a cura dell'appaltatore di adeguamento del suo POS e di quello di eventuali subcontraenti interessati dalle opere in variante.

**16) Subappalto:** l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto.

L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal D.L. n. 77/2021 relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, si specifica che il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3 del presente Contratto; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022 recante i "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizia".

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le opere riconducibili alle categorie OG1 e OG11 per un limite massimo del 49 % dell'importo contrattuale voler subappaltare le opere relative alle categorie OG1 e OG11, rispettando i limiti stabiliti dalla Legge e dal Disciplinare di Gara.

## **17) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi**

**previdenziali:** l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale. Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa, anche in maniera prevalente. Al personale dipendente impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per **"i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative"** (codice **CNEL: F012**)

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dall'art. 11

comma 6 e dall'art. 119 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali. L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati artt. 11 e 119 del D.Lgs. 36/2023.

**18) Norme di sicurezza:** i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme. Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei.

**19) Controversie:** per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via

amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

**20) Risoluzione del contratto, Clausola risolutiva**

**espressa:** rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dell'appaltatore, nei casi esplicitati nel capitolato speciale d'appalto - parte I così come aggiornato all'art. 59 dalla lettera di invito e, in genere, in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

**21) Obblighi dell'appaltatore:** L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni, degli obblighi e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I per la parte di esecuzione dei lavori, così come integrato dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalla lettera di invito agli artt. 35 e 59;
- il Capitolato Speciale d'Appalto - parte II;
- documenti di gara;
- documentazione tecnica e progetto esecutivo;
- offerte economica, rese in sede di gara dall'Appaltatore.

**22) Imposte e tasse:** tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di



bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

**23) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità: (applicazione clausola T&T temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del 28.05.2024)** ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e

aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la

norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

**24) Trattamento dei dati personali:** Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e

professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex. artt. 94, 95, 96 del D.Lgs. 36/2023 in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini,

32/a.

- Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it.

- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link:

<http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

**25) MOG, Codice etico ed Obblighi ex art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati**

**(UE/2016/679):** l'Aggiudicatario si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER rev. 03 del 18/12/2024, approvato con PP n. 50 del 18/12/2024 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti

atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale [www.aler-bg-lc-so.it](http://www.aler-bg-lc-so.it), sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Aggiudicatario si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Aggiudicatario con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco

Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Aggiudicatario incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti ai lavori che con il presente

contratto vengono affidati all'Aggiudicatario.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Aggiudicatario sia venuto in possesso dei dati personali in occasione dell'esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Aggiudicatario incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessa alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;

- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati



(UE/2016/679);

- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;

- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subcontraenti/subaffidatari) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni

danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

**26) Disposizioni finali:** per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2023 ed alle norme di legge applicabili.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona del Cav.  
Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

L'APPALTATORE EDILIMPIANTI S.R.L. nella persona di Pierluigi  
Belfanti

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.  
82/2005 e s.m.i.